

Codice A16170

D.D. 19 febbraio 2015, n. 47

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di cinque sorgenti acquedottistiche (S1, S2, S3, S4 e S5) a servizio di frazione Premarcia, di proprietà del Consorzio Acqua Potabile Crocemosso - Premarcia, ubicate nel Comune di Valle Mosso (BI).

Il *Consorzio Acqua Potabile Crocemosso - Premarcia* ha trasmesso alla Provincia di Biella domanda di concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso potabile da cinque sorgenti (S1, S2, S3, S4 e S5) ubicate nel Comune di Valle Mosso (BI), a servizio di frazione Premarcia e di proprietà dello stesso Consorzio.

La Provincia di Biella, con nota in data 11 luglio 2013, ha comunicato al Proponente che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse.

Il *Consorzio Acqua Potabile Crocemosso - Premarcia*, d'intesa con il Comune di Valle Mosso (BI) – nel cui territorio sono situate le captazioni – con nota in data 4 novembre 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle cinque sorgenti di cui sopra ubicate nelle particelle catastali n. 183 (S1, S2 e S3), n. 146 (S4) e n. 149 (S5) del foglio di mappa n. 13 censito al N.C.T. del medesimo Comune di Valle Mosso.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le cinque sorgenti, ubicate in area collinare a quote compresa tra 570 e 600 metri s.l.m. nel settore centro-orientale del Comune di Valle Mosso (BI), vengono utilizzate per garantire l'approvvigionamento idrico della *Frazione Premarcia*, nel medesimo Comune di Valle Mosso, costituita da circa una ventina di famiglie; l'acqua derivata dalle sorgenti viene recapitata ad una vasca di raccolta posta poco a monte della frazione servita; dalla vasca le acque vengono distribuite alla frazione, non prima di essere state trattate mediante sistema UV posto poco a valle della vasca stessa. L'apporto idrico delle cinque captazioni risulta di importanza strategica in quanto rappresenta l'unico approvvigionamento idrico della frazione.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta sorgenti S1, S2, S3, S4 e S5, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle cinque sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e cinque le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Fig. 6 – Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000 – Comune di Valle Mosso (BI) – Sorgenti acquedottistiche (S1, S2, S3, S4 e S5) a servizio di frazione Premarcia, di proprietà del Consorzio Acqua Potabile Crocemosso – Premarcia*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Valle Mosso (BI) che l'ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25 settembre 2014.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 28 novembre 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata evidenziando, tuttavia, la presenza di significativi centri di pericolo nelle immediate vicinanze delle captazioni.

Successivamente, con nota in data 8 gennaio 2014, ha preso atto delle delucidazioni fornite dal Proponente confermando quanto già affermato nella nota di cui sopra, ovvero che le cinque sorgenti, poste a valle di centri di pericolo, non offrano sufficienti garanzie di idoneità all'utilizzo idropotabile e che pertanto la possibilità di tale utilizzo, in assenza di fonti alternative, debba essere completamente affidato al sistema di trattamento prima che le acque vengano immesse nella rete di distribuzione.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, con nota in data 9 gennaio 2014, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta presentata; nella medesima nota la stessa ASL ha tuttavia sottolineato la necessità di modellare il terreno in corrispondenza delle opere di captazione in maniera tale da evitare che si formino ristagni d'acqua e, se possibile, di assicurare una copertura impermeabile per le medesime opere di captazione e per la vasca di carico.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta ricadono in ambito collinare caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47, in data 20 novembre 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle cinque sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo allo scarico civile sito immediatamente a valle della sorgente S4 che andrebbe dislocato all'esterno della medesima area;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni;

vista la nota con la quale il *Consorzio Acqua Potabile Crocemosso - Premarcia* ha presentato alla Provincia di Biella domanda di concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso potabile da cinque sorgenti (S1, S2, S3, S4 e S5) ubicate nel Comune di Valle Mosso (BI), a servizio di frazione Premarcia e di proprietà dello stesso Consorzio;

vista la nota, in data 11 luglio 2013, con la quale la Provincia di Biella ha comunicato al Proponente che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse;

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 28 novembre 2013 – prot. n. 107975 ed in data 8 gennaio 2014 – prot. n. 840;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, in data 9 gennaio 2014 – prot. n. 0000350/14;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valle Mosso (BI) n. 37 del 25 settembre 2014 con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del *Consorzio Acqua Potabile Crocemosso - Premarcia*, in data 4 novembre 2014, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 5 Marzo 2001, n. 4/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

a) L’area di salvaguardia di cinque sorgenti acquedottistiche a servizio di frazione Premarcia, di proprietà del *Consorzio Acqua Potabile Crocemosso - Premarcia*, ubicate nel Comune di Valle Mosso (BI), è definita come risulta nell’elaborato “*Fig. 6 – Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000 – Comune di Valle Mosso (BI) – Sorgenti acquedottistiche (S1, S2, S3, S4 e S5) a servizio di frazione Premarcia, di proprietà del Consorzio Acqua Potabile Crocemosso – Premarcia*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore delle cinque sorgenti acquedottistiche (*S1, S2, S3, S4 e S5*) a servizio di frazione Premarcia, ubicate nel Comune di Valle Mosso (BI) – *Consorzio Acqua Potabile Crocemosso - Premarcia*, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta delle cinque sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (*Consorzio Acqua Potabile Crocemosso - Premarcia*) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo allo scarico civile sito immediatamente a valle della sorgente S4 che andrebbe dislocato all'esterno della medesima area;
- provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalle captazioni.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Valle Mosso, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale prevenzione corruzione approvato con D.G.R. n. 1-191 del 04.08.2014 ed in applicazione della l. 190/2012, non è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente
Graziano Volpe